





Tribunale di Pescara, Aula Alessandrini Pescara, 30 maggio 2019

LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI





Trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti **regolano l'esercizio della propria potestà impositiva**, al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.

Prevengono l'evasione e l'elusione fiscale, prevedendo alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.

LE CONVENZIONI IN ITALIA





100

PAESI CON I QUALI L'ITALIA HA STIPULATO CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI*

I vari Accordi prevedono la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un'imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure la tassazione esclusiva da parte di uno dei due Stati.

In Italia le Convenzioni entrano a far parte dell'ordinamento giuridico all'esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato.

LA CONVENZIONE ITALIA-CINA

Lo scorso **23 marzo 2019** il ministro Tria ha firmato, con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, **l'accordo tra Italia e Cina** per eliminare le doppie imposizioni fiscali, che aggiorna il testo in vigore dal 1990 e recepisce le raccomandazioni vincolanti del progetto OCSE/G20 BEPS.


OBIETTIVI PRINCIPALI

- Incoraggiare gli investimenti transfrontalieri
- O Fornire più certezze fiscali alle imprese dei 2 Paesi

La Convenzione si inquadra nel progetto chiamato **Via della Seta**, che prevede una più stretta collaborazione fra Italia e Cina.

LA VIA DELLA SETA





Fonte: The Economist

06

Come cambiano gli accordi tra Italia e Cina contro le doppie imposizioni?

ARTICOLO 10: DIVIDENDI

07

In materia di dividendi è prevista, per i non residenti dei due Paesi che percepiscano dividendi da una fonte residente nell'altro Stato, una riduzione dell'aliquota convenzionale della **ritenuta in uscita dal 10% al 5%**.

APPLICAZIONE: la ritenuta ridotta si potrà applicare solo alle partecipazioni dirette del 25% del capitale della società che paga i dividendi e solo se detenute per un periodo di almeno 365 giorni, alla data della percezione dei dividendi.

BENEFICIARI: imprese italiane che percepiscono dividendi di fonte cinese e viceversa

ARTICOLO 11: INTERESSI



- 1) **Aliquota ridotta dell'8%** che si applica solo se esistono congiuntamente le seguenti condizioni:
- O Interessi pagati a istituti finanziari
- O Prestiti sottostanti di durata almeno triennale
- O Prestiti sottostanti mirati a finanziare progetti d'investimento.
- 2) **Esenzione totale da ritenuta in uscita** sui pagamenti degli interessi erogati da soggetto dello Stato fonte, qualora:
- o il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale;
- O gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale, alla Banca Centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo.
- 3) **Esenzione da ritenuta in Italia**, sui pagamenti di interessi per i "Panda Bond" emessi da CDP e da Sace, Simest e Banca d'Italia percepiti, in uscita, da soggetti residenti in Cina.



09

L'aliquota generale applicabile alla ritenuta in uscita dallo Stato della fonte non può eccedere il 10% sui canoni corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per brevetti, marchi, disegni o modelli, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Si può invece applicare un'aliquota effettiva del 5% (contro il 6% accordato agli altri Paesi Europei) qualora i pagamenti siano relativi all'utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.



10

Le **plusvalenze** derivanti dall'alienazione di partecipazioni qualificate con un livello minimo del 25%, in società diverse da quelle immobiliari, scontano la tassazione concorrente fra i due Paesi, mentre al di sotto del 25% sono tassate solo nello Stato contraente nel quale è residente la società di cui le partecipazioni vengono alienate.

La tassazione di tali plusvalenze si applica in entrambi gli Stati, anche se detenute con un livello di partecipazione al di sopra di tale soglia in qualsiasi momento, nei 12 mesi precedenti l'alienazione.

Per le **tipologie di plusvalenze non espressamente disciplinate** la tassazione concorrente prevista nell'attuale Accordo all'art. 13 co. 6 è sostituita con la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell'alienante.

IL PIANO PANDA BOND





- OBIETTIVO: crescita delle aziende italiane in Cina, attraverso un piano di emissioni obbligazionarie
- Accordo firmato da Cassa Depositi
 e Prestiti e Bank of China Limited
 (Boc)
- O Emissione da 650 milioni di euro
- O Investimenti veicolati dalle banche italiane e cinesi